

**COMUNE DI RADDUSA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO  
FAMILIARE DEI MINORI**

**COMUNE DI RADDUSA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI**

**Premessa**

I principi ed i riferimenti normativi, a cui si ispirano gli interventi di Affidamento familiare di minori, sono ricavati dai contenuti di una precisa ed articolata legislazione, sia nazionale sia regionale.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, si possono citare:

Legge 04/05/1983 N. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori", laddove all'art. 1 cita: il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia come modificata dalla Legge 149/2001, attraverso la quale si sottolinea ulteriormente il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Legge 27/05/1991 n. 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989".

Legge 05/02/1992 n. 104: "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate", artt. nn. 1,5,8.

Legge 28/08/1997 n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che prevede, tra l'altro, il potenziamento di strumenti di sostegno quali l'affidamento, in situazione di gravità e necessità particolari (art. 4, comma 1 lettera d).

D.Lgs. 31/03/1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997.

D.Lgs. 25/07/1998 n. 286: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", artt. nn. 2,13,32,33,41.

- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", laddove all'art. 7 codifica la potestà regolamentare generale degli Enti locali.
- Legge 28/11/2000 n. 328: "Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare artt. nn. 16 e 22.

Per quanto riguarda la legislazione regionale, si possono citare:

Legge 31/07/2003 n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia",

Integrazione Direttiva Interassessoriale nn. 1274-905 del 16/06/2000 degli Assessorati regionali enti locali/sanità nn. 2763/709, del 30/07/2002;

Prot. 1737/3899 del 20-11-2003. "Disposizione interassessoriale ai Comuni ed alle Aziende sanitarie locali per la costituzione ed il funzionamento dei Centri affidi distrettuali" Pubblicata in G.U.R.S. n. 56 del 24-12-2003.

- Direttiva interassessoriale n. 1737-3899 in materia di Affidamento familiare del 2011-2003.
- Direttiva interassessoriale in materia di Affidamento familiare. Prot. 320/410 del 1702-2005. Pubblicata in G.U.R.S. n. 11 del 18-3-2005.
- D.A. n. 2692 del 27.11.2009 "Istituzione Coordinamento Regionale Affidamento Familiare (C.R.A.F)".

D.A. n. 1600s/6 "Nomina componente del coordinamento Regionale sull'affidamento familiare".

- D.A. 135/s6 del 06.02.2014 " Nomina componente del coordinamento Regionale sull'affidamento familiare",

D.A. n.2175 del 15.10.2014 "Istituzione Commissione per l'adozione e l'affidamento familiare".

D.A. 21 Ottobre 2015 pubblicato in G.U.R.S. parte 1 n. 47 del 13.11.2015.

L'affidamento familiare, nel dettato legislativo (art. 2 comma I e 2, legge 184/83), rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine. Secondo la direttiva regionale della Sicilia del 01 Aprile 2005, "l'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e a quelle bambine, ragazzi e ragazze appartenenti a nuclei familiari nei quali i momenti di disagio e di particolare difficoltà non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale di figli/e, ma in cui un'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe incidere negativamente sul loro sviluppo".

**Art. 1-** L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2 – L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.

Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Art. 3 – L'affidamento familiare consensuale è disposto dall'amministrazione comunale su proposta dei Servizi Sociali, con provvedimento che impegni le somme necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio (allegato 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà parentale (allegato 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziale per il quale provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare deve essere richiamato il progetto elaborato dal Servizio Sociale affidatario nell'interesse del minore e della famiglia di origine e contenente i seguenti punti:

- analisi della situazione familiare e personale del minore;
- gli obiettivi da perseguire;
- modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata dell'affidamento;
- interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del minore;
- la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine;
- i diritti e i doveri dei servizi e degli operatori coinvolti;
- il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido;
- i tempi di verifica;
- la durata dell'affido.

Nel provvedimento il periodo di presumibile durata dell'affidamento deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non deve superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su proposta del servizio sociale, previa verifica di tutti gli attori coinvolti nell'affidamento. Rimane a carico del Servizio Sociale affidatario relazionare in merito all'andamento di ogni affidamento familiare.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Al termine dell'affidamento familiare gli operatori responsabili dell'affido assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia di origine ed al minore.

Art. 4 – L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale del Comune, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori.

Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alle Direttive Interassessoriali n. 1737-3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

#### Art. 5- Tipologie affido familiare

Nel corso degli anni, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme, anche in base all'intensità del bisogno e dei "tempi" di accoglienza per poter rispondere in modo differenziato, flessibile e modulato alle esigenze diverse e in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie. Si è reso necessario dunque concepire l'affidamento familiare come una vasta piattaforma suscettibile di sostenere interventi differenti secondo la natura dei bisogni del bambino, della sua famiglia e delle risorse che i servizi e la comunità locale sono in grado di mettere a disposizione.

L'affidamento familiare presenta due caratteristiche fondamentali: la temporaneità e il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione del rientro nella famiglia d'origine.

In merito alle modalità di attivazione, l'affido si distingue in:

Affido consensuale è disposto dai Servizi Sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore. Esso si attua quando la famiglia d'origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo, fino al recupero delle proprie risorse genitoriali.

Il provvedimento è disposto con un atto formale del Servizio Sociale territoriale dopo aver accolto, in forma scritta, l'adesione degli affidatari ed il consenso dei genitori esercenti la potestà, ovvero del tutore e ascoltando il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche quello di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la valutazione circa

l'opportunità e l'utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al Servizio Sociale o al Tribunale per i Minorenni, il minore non solo deve essere informato di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l'esperienza in modo positivo.

A carico del Servizio Sociale locale vi è l'obbligo di presentare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 0 2 dell'art. 4 L. 184/83 una relazione semestrale sull 'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull 'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza”.

Affido giudiziale - è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Si attua tutte le volte in cui il nucleo familiare del minore interessato presenti gravi problematiche, tali da rendere necessario l'allontanamento del minore.

La competenza ad emettere il provvedimento di affidamento, anche su segnalazione del Servizio Sociale, spetta al Tribunale per i Minorenni. Essendo un provvedimento disposto, nella maggioranza dei casi, contro la volontà dei genitori e incidenti quindi sulla loro potestà, viene richiamata la normativa riguardante i provvedimenti ablativi e limitativi della potestà genitoriale. E' infatti previsto (ex art. 330 e 333 c.c.) che in caso di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà o abuso dei poteri o, in caso di disagio familiare cagionato da una condotta genitoriale pregiudizievole al figlio, il Giudice può intervenire revocando o limitando i poteri genitoriali ed ordinando l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e i doveri degli operatori coinvolti, in modo particolare va indicato il Servizio Sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido e sui tempi di verifica.

L'affido consensuale e l'affido giudiziario si connotano ulteriormente in:

Affido intrafamiliare - presso parenti fino al quarto grado, si pone come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del bambino di crescere nell'ambito della propria famiglia. Tale tipologia di affido può essere considerata tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o da chi ha la potestà, senza il coinvolgimento dei Servizi. L'affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal Servizio Sociale territoriale, qualora esso venga

coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. Benché per l'affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso di preparazione, è opportuno che i servizi offrano tale possibilità ai parenti interessati. L'affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento eterofamiliare, sia consensuale che giudiziale.

Affido eterofamiliare - l'affidamento è disposto ad altra famiglia — possibilmente con figli minori — ad una persona singola, a parenti oltre il IV grado o, soltanto in ultima analisi, ad una comunità familiare. E' necessario attivare l'affidamento eterofamiliare quando non ci sono le condizioni per la permanenza del minore nella propria famiglia o presso parenti, laddove le problematiche siano tali da richiedere il suo inserimento in altro nucleo familiare, per periodi di tempo continuativi. In questo caso possono essere previsti rientri del minore nella propria famiglia di origine, disposti su progetto del Servizio Socio-Assistenziale o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 6 -** Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare, se necessario, un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

**Art. 7 –** Gli operatori dei servizi territoriali svolgono le seguenti attività:

- provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico-sociale per il minore;
- valutano le soluzioni che meglio soddisfano i suoi bisogni in rapporto al vissuto familiare, all'età ed alle prospettive di evoluzione della situazione familiare ed ambientale;

- predispongono una relazione circostanziata per il Centro Affidi qualora l'affidamento risulti la soluzione più appropriata, fornendo ad esso gli elementi utili a definire il profilo di famiglia o di persona singola adatta;
- concordano con l'équipe del Centro il progetto d'intervento;
- intervengono sulle famiglie d'origine, sul minore ed in collaborazione con il Centro Affidi per monitorare il progetto di affido, qualora la situazione lo richieda;
- intervengono sulla famiglia d'origine per modificare quei fattori che hanno imposto l'allontanamento del minore;
- concorrono alle attività di verifica concordate con l'équipe del Centro Affidi per l'aggiornamento del progetto e concordano le modalità del rientro in famiglia o di soluzioni diverse;
- segnalano al Centro Affidi le famiglie disponibili all'affidamento, perché siano coinvolte nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

-

**Art. 8 – L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede a:**

- reperire le famiglie affidatarie, coppie e persone singole attraverso anche campagne di informazione;
- valutare, formare e selezionare le coppie e le persone singole che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza;
- valutare congiuntamente ai servizi territoriali le segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;
- abbinare minori - soggetti affidatari in collaborazione con gli operatori dei servizi di base scegliendo la Famiglia o Comunità familiare più adeguata al caso specifico;
- verificare periodicamente e comunque almeno trimestralmente, i progetti educativi con il Servizio Sociale Affidatario;
- progettare congiuntamente al Servizio Sociale territoriale le fasi del rientro del minore in famiglia, oppure nelle iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (allegato 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, trasmettendo il provvedimento al Giudice Tutelare per l'approvazione e l'esecutività;
- formalizzare l'affidamento familiare disposto dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento autorizzativo alla famiglia affidataria individuata nella Banca dati;

- erogare per gli affidamenti residenziali un contributo mensile alle famiglie affidatarie ed alle persone singole, indipendentemente dal reddito posseduto, adeguato alle indicazioni regionali con determina dirigenziale n° 11/1317 dell'8/8/2008 per l'anno 2008 in € 400,00 per ogni minore affidato, ridefinito per l'anno 2009 in base all'indice ISTAT in € 412,80;
- erogare per gli affidamenti diurni un contributo pari al 50% del contributo previsto per gli affidamenti residenziali;
- erogare per gli affidamenti parziali il rateo del contributo pari ai giorni di effettiva permanenza;
- erogare contributi straordinari, in relazione a necessità impreviste o situazioni particolari per spese sanitarie specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale documentate per un importo massimo annuo pro-capite di € 1.500,00; le suddette spese, nel limite previsto, possono essere liquidate, dietro presentazione di fattura, se c'è copertura finanziaria dopo l'avvenuta liquidazione dei contributi;
- segnalare al Tribunale per i Minorenni, nel caso di minori portatori di handicap, l'eventuale percezione dell'indennità di accompagnamento da parte dei genitori naturali, quali esercenti la potestà parentale sui figli titolari del diritto. Ciò al fine di consentire al Tribunale per i Minorenni di disporre la gestione dell'indennità di accompagnamento da parte degli affidatari per tutto il periodo dell'affidamento familiare come, per analogia, è prevista dall'art. 80 della L. 184/83 novellato dalla L. 149/01 la percezione degli assegni familiari. Trasmettere, nell'ipotesi sopra descritta, il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni alla Prefettura Ufficio Invalidi Civili;
- assicurare agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

**Art. 9** - Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

**Art. 10** - Gli affidatari si impegnano a accogliere il minore nella propria famiglia;

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico – fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le Autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

**Art. 11** - Le famiglie d'origine si impegnano a :

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- **collaborare con i servizi Sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;**
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie,
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore.

**Art. 12** - Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dall'Ufficio dei Servizi Sociali nella sua dimensione distrettuale nel caso di più fratelli, occorre evitare, quando è possibile, la separazione.

**Art. 13** - Gli affidamenti familiari devono essere disposti secondo la procedura prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale ed ai sensi del presente Regolamento.

**Art. 14** - L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

Il Giudice Tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il Servizio Sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,

richiede, se necessario, al competente Tribunale per i Minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Nel caso di conclusione dell'affidamento consensuale occorre un provvedimento amministrativo di cessazione (che ha sempre la forma della decisione/determinazione del funzionario responsabile del servizio di competenza dell'Amministrazione comunale di residenza del minore affidato) che non necessita di alcun visto di esecutività del Giudice Tutelare cui deve solo essere comunicato. Lo stesso provvedimento deve essere correlato da apposita relazione di Servizio Sociale indicante le motivazioni (venir meno della situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che ha determinato l'affidamento ovvero le ragioni per cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore) per le quali la cessazione dell'affidamento risulta opportuna.

Nel caso di affidamento giudiziale la cessazione viene stabilita con provvedimento del Tribunale per i Minorenni e l'atto di Servizio Sociale deve indicare le motivazioni per le quali la cessazione dell'esperimento risulta opportuna.

**Art. 15** – Gli affidamenti familiari devono essere disposti secondo la procedura prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale ed ai sensi del presente Regolamento.

**Art 16** – per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione di servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISEE del nucleo familiare d'origine del minore): asili nido, scuole comunali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso, se c'è copertura finanziaria dopo l'avvenuta liquidazione dei contributi.

**Art. 17** – Gli affidamenti familiari devono essere disposti secondo la procedura prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale ed ai sensi del presente Regolamento.

**Art 18** – per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione di servizi pubblici da parte del minore affidato (farà fede la certificazione ISEE del nucleo familiare d'origine del minore): asili nido, scuole comunali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso, se c'è copertura finanziaria dopo l'avvenuta liquidazione dei contributi.

**Art. 19** - Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Comune di \_\_\_\_\_

### PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente/i in \_\_\_\_\_.

Preso atto dell'assenso manifestato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_.

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno

con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità \_\_\_\_\_ all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € \_\_\_\_\_ quale contributo al mantenimento dell'affidato.

.....  
(Firma del dirigente amministrativo del Comune )

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....  
(Firma del Giudice tutelare)

Comune di \_\_\_\_\_

**CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE**

(per gli Affidamenti Amministrativi)

Il sig./La sig.ra \_\_\_\_\_

Abitante in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Il sig./La sig.ra \_\_\_\_\_

Abitante in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Genitori o tutori del minore \_\_\_\_\_

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore \_\_\_\_\_

alla famiglia \_\_\_\_\_ abitante a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

si impegna/ si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate;

.....  
(data)

(Firma de..... affidant.....)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Comune di \_\_\_\_\_

### IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

I sottoscritti \_\_\_\_\_  
abitanti a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a \_\_\_\_\_ che sarà riscossa da \_\_\_/i sottoscritti \_\_\_\_\_ ogni mese presso \_\_\_\_\_ oppure versato direttamente sul c.c. n. \_\_\_\_\_ banca \_\_\_\_\_  
agenzia \_\_\_\_\_.

.....  
(data)

(firma/c)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_